

Protocollo RC n. 17872/06

## Deliberazione n. 21

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2007

VERBALE N. 13

Seduta Pubblica del 19 febbraio 2007

Presidenza: CORATTI

L'anno 2007, il giorno di lunedì diciannove del mese di febbraio, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 41 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Carli Anna Maria, Casciani Gilberto, Ciarla Mario, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, D'Avach Aldo, De Bosi Mauro, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasperini Dino, Gramazio Luca, Guidi Federico, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Mei Mario, Micci Flavia, Panecaldo Fabrizio, Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Portelli Alessandro, Rastelli Roberto, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio, Smedile Francesco, Spera Adriana, Valeriani Massimiliano, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.

Assenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Aurigemma Antonio, Baldi Michele, Bordoni Davide, Cavallari Enrico, Covatta Gianni, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Ghera Fabrizio, Giulioli Roberto, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Masini Paolo, Nanni Dario, Nobile Fabio, Piso Vincenzo, Quadrana Gianluca, Rossin Dario e Stampete Nicola.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Nobile ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Piccolo in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori D'Alessandro Giancarlo, Gramaglia Mariella e Pomponi Dante.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente il Consigliere Segretario De Lillo.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 202<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

#### 202<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 4 ottobre 2006 n. 173)

### **Interventi di semplificazione amministrativa per il miglioramento della qualità dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Approvazione del regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità.**

Premesso che con legge 4 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni ed integrazioni, sono state dettate le norme generali riguardanti le diverse articolazioni dei servizi in risposta ai molteplici bisogni che le persone con disabilità esprimono;

Che in questi anni sono state emanate numerose disposizioni normative, direttive e circolari, a livello europeo e italiano, volte a favorire il miglioramento della qualità dei servizi ai disabili;

Che il Comune di Roma ha da tempo avviato un programma organico finalizzato al miglioramento dei servizi ai cittadini, basato sull'incremento dell'efficienza organizzativa, sul controllo dei risultati gestionali, sulla valorizzazione e la motivazione delle risorse e sulla verifica del gradimento dei servizi stessi per consentire ai cittadini, tra l'altro, di avere rapporti più semplici con l'amministrazione locale;

Che attualmente le condizioni per il rilascio dei contrassegni sono disciplinate dall'Ordinanza Sindacale n. 300/96;

Che, con deliberazione del 3 dicembre 2001 n. 137, il Consiglio Comunale ha dettato alla Giunta Comunale "Indirizzi per la rapida e concreta attuazione di interventi diretti alle persone disabili", al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini disabili in ogni loro provvedimento, in stretto e diretto contatto con il Consigliere Delegato dal Sindaco per l'handicap;

Che con deliberazione n. 6 del 13 gennaio 2004 la Giunta Comunale ha approvato la semplificazione della procedura di rilascio e rinnovo del contrassegno speciale di circolazione per gli invalidi;

Che con determinazione dirigenziale n. 349 del 31 maggio 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro per la standardizzazione della procedura di autorizzazione e revoca del permesso di parcheggio speciale riservato per i disabili e per ulteriori interventi nella materia in questione;

Che in data 27 settembre 2004 sono state avviate le attività del suindicato gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti del Segretariato Generale, del Dipartimento I - Ufficio Decentramento, del Dipartimento V - Ufficio Handicap, del Dipartimento VII, del Dipartimento XVII e dell'Ufficio Extradipartimentale della Polizia Municipale;

Che in particolare, giusta nota prot. GE n. 11390 del 13 ottobre 2004, agli atti del verbale del suindicato incontro risulta affrontato il tema della modifica dell'Ordinanza del Sindaco n. 300/1996 finalizzata alla riforma della disciplina del rilascio dei contrassegni speciali di circolazione per gli invalidi;

Che con nota prot GE n. 12207 del 2 novembre 2004 lo schema di Regolamento elaborato dal Gruppo di Lavoro è stato acquisito al protocollo del Dipartimento XVII;

Che, dopo aver espletato le attività di confronto e concertazione con esperti del settore e professionisti in tema di diritti del disabile, con nota prot. GE n. 3592 del 29 marzo 2005, il suindicato schema di regolamento è stato trasmesso all'Assessore alla Semplificazione, Comunicazione e Pari Opportunità per gli eventuali e opportuni rilievi;

Che con nota prot GE n. 4864 del 29 aprile 2005, è stato inviato al Dipartimento VII lo schema di regolamento emendato e quest'ultimo, ha inviato le proprie osservazioni con nota prot. GE n. 6685 acquisita dal Dipartimento XVII in data 6 giugno 2005;

Che, dopo l'esame da parte del Segretariato Generale, con nota prot. GE n. 11052 del 6 ottobre 2005 e con nota prot. GE n. 11420 del 14 ottobre 2005, il Dipartimento XVII ha trasmesso l'ultima versione rilasciata agli uffici del Dipartimento VII e del Dipartimento V per i pareri di competenza;

Che con note prot. GE n. 11412 del 14 ottobre 2005 e prot. GE n. 12297 del 3 novembre 2005 e con nota prot. GE n. 11966 del 26 ottobre 2005, il Dipartimento XVII ha acquisito al proprio protocollo le lettere di risposta e i relativi pareri rispettivamente dal Dipartimento VII e dal Dipartimento V;

Che pertanto, dal lavoro interdipartimentale condiviso dai vari uffici è scaturita una proposta di regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità, allegato e parte integrante del presente provvedimento e sul cui contenuto il Consigliere Delegato per l'handicap ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto che in data 5 luglio 2006, il Dirigente della II Unità Organizzativa del Dipartimento XVII "Semplificazione Amministrativa e Comunicazione", quale responsabile del Servizio ha espresso: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Cirillo";

Che in data 5 luglio 2006, il Dirigente della Unità Organizzativa Traffico e Viabilità del Dipartimento VII, quale responsabile del Servizio ha espresso: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: M. Capobianco";

Che in data 5 luglio 2006, il Dirigente della Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento VII, quale responsabile del Servizio ha espresso: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: R. Incerti”;

Che sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Che la proposta, in data 5 ottobre 2006, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;

Che dai Municipi I e IV non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi III, XV, XVI e XVIII;

Che i Consigli dei Municipi V, VIII e XII hanno trasmesso il parere oltre il termine prescritto;

Che i Consigli dei Municipi II, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVII, XIX e XX hanno espresso parere favorevole formulando le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio II:

si esprime parere favorevole in ordine agli artt. 1 (punti a, b, d, e)-2-3-4-5-6-7-9-10-12-13 della proposta e agli artt. 1 (punto c) e all’art. 8 della stessa in quanto conformi all’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) di cui il comma 3 ammette la circolazione dei veicoli al servizio dei disabili, con contrassegno, anche su aree a traffico limitato e il comma 4. prevede la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali. Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei comuni e delle autorità competenti;

all’art. 11, si propone la seguente interazione. “Per la valutazione dei casi specifici, si richiede l’aggiunta di un membro della Consulta dei Disabili del Municipio di appartenenza del titolare del contrassegno, il cui caso sia sottoposto ad esame”;

Municipio VI:

1) osservazione di ordine generale:

secondo quanto illustrato dall’Ufficio dei Vigili Urbani, risulta che da alcuni anni si è riscontrato che il certificato che consente di ottenere il contrassegno per disabile da esporre sul veicolo, viene rilasciato ai cittadini affetti da qualunque patologia (es. cittadini sordomuti oppure familiari di soggetti ultraottantenni), mentre lo spirito delle aree di sosta riservate è quello di favorire la mobilità dei cittadini che abbiano una “capacità di deambulazione permanentemente e sensibilmente ridotta” (invalidi civili riconosciuti legalmente a causa della loro patologia);

2) osservazione su art. 3 e di ordine generale:

ulteriore considerazione da porre all’attenzione è principalmente quella di sveltire i tempi di effettuazione delle visite medico-legali, tempi che fanno sì che i

contrassegni vengano rilasciati dopo molto tempo se non a decesso avvenuto. Si chiede al Comune di intervenire presso la Regione e le ASL per semplificare i tempi di effettuazione delle visite medico-legali;

- 3) all'art. 10, 2° capoverso aggiungere le seguenti parole: "...a soggetti con disabilità abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un autoveicolo con comandi adattati"; il 3° capoverso è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere previsto a favore di minori o di cittadini interdetti legalmente titolari di contrassegno, che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 legge n. 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento;
- 4) art. 11 - la Commissione valutativa, visto il frazionamento delle competenze relative al rilascio dell'autorizzazione al contrassegno, tra ASL, ATAC, Municipio e Polizia Municipale, ha il compito di formulare delle proposte di ulteriore semplificazione delle procedure e/o di accorpamenti di competenze da vagliare in sede di Consiglio Comunale, al fine di poter infine realizzare l'istituzione di uno sportello unico di rilascio del contrassegno di disabilità. Tale Commissione ha altresì il compito di favorire, attraverso delle proposte di semplificazione, lo scambio di informazioni tra le amministrazioni competenti a valutare lo stato del disabile (es. scambio tra ASL e Motorizzazione Civile per segnalazione delle persone che debbono dotarsi di patente speciale);
- 5) art. 13 - ad integrazione delle norme ivi contenute, l'ufficio che rilascia i contrassegni dovrà effettuare una verifica anagrafica semestrale per il ritiro d'ufficio dei contrassegni appartenenti ai cittadini deceduti. Analoga procedura di controllo dovrà essere eseguita per i cittadini disabili possessori di contrassegno speciale personalizzato, trasferitisi presso strutture sanitarie di ricovero a lunga degenza o hospice;

#### Municipio VII:

prevedere che il Comune di Roma possa porre in essere online un controllo incrociato tra i decessi e i permessi dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Urbana e alla S.T.A.;

al fine di evitare la violazione della legge sulla Privacy del disabile o del trasportatore che deve indicare i vari spostamenti nelle zone a traffico limitato, prevedere l'inserimento all'art. 6 del seguente comma: "Il conducente del trasporto o il disabile non devono dare nessuna comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli, visto che le targhe per il trasporto del disabile sono state comunicate all'ufficio preposto S.T.A.";

#### Municipio IX:

- 1) all'art. 1 (Oggetto) sostituire le parole "ai non vedenti e ai grandi invalidi di guerra e consente", con le parole: "oppure ai non vedenti (con residuo visivo non superiore a 1/20). Con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende una grave limitazione della capacità di deambulazione che necessita di ausili e/o di persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare. Tale contrassegno consente";
- 2) all'art. 4 (Validità) aggiungere, dopo le parole "medico-legale", le parole: "La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni per il rilascio. In caso di decesso del titolare, gli eredi o aventi causa sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato e a comunicare l'eventuale

utilizzo di uno spazio di sosta personalizzato su strada pubblica, al fine di programmare la dismissione. Analogamente in caso di cambio di residenza o in caso di cessazione delle condizioni che gli permettevano l'acquisizione del diritto, il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici preposti, specialmente nel caso che abbiano fruito di uno spazio di sosta personalizzato su strada”;

- 3) all'art. 10 (Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato):
  - a) al secondo comma, dopo la parola “zone”, aggiungere le parole: “, cioè intere porzioni di quartiere,”;
  - b) sostituire il terzo comma con le parole: “In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione può essere richiesta anche: 1) da genitori o tutori (in possesso del titolo abilitativo alla guida) di minori titolari di contrassegno, che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 2) da adulti titolari di contrassegno, che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, qualora siano stati considerati non idonei alla guida dalla Commissione Medica Locale. In entrambi i casi restano valide le condizioni previste dal presente Regolamento.”;
- 4) all'art. 11 (Commissione valutativa) aggiungere, dopo le parole “problemi dell'handicap” un nuovo paragrafo: “La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di due volte l'anno, e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti”;
- 5) dopo l'art. 12 (Istituzione di uno spazio sosta a tempo determinato) aggiungere un nuovo articolo:
 

“Articolo 13 - Adempimenti a carico degli Uffici preposti.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti al rilascio dovranno provvedere alla creazione di un'apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare.”;
- 6) sostituire le parole “Articolo 13” con le parole: “Articolo 14”;
- 7) sostituire, all'art. 13 secondo comma, le parole da “minima” a “Euro 100,00” con le parole: “minima di Euro 100,00 nella misura massima di Euro 500,00 e nella misura ridotta di Euro 173,00.”;

#### Municipio X:

prevedere, in caso di decesso dell'interessato, la restituzione del contrassegno da parte degli eredi entro un limite temporale massimo di 30 giorni a decorrere dalla data del decesso e la proposta di utilizzare per la realizzazione del “contrassegno speciale” materiali olografici, ormai molto comuni, al fine di impedire la falsificazione e quindi l'abuso o la donazione di tale contrassegno;

#### Municipio XI:

emendare l'art. 10 comma 3, come segue: “In deroga a quanto previsto dai precedenti commi la concessione può essere richiesta anche dai genitori, familiari conviventi, conviventi, tutori o amministratori di sostegno (in possesso del titolo abilitativo alla guida) di titolari di contrassegno.... (omissis...)....del presente Regolamento”;

## Municipio XIII:

- 1) all'art. 4, comma 1, aggiungere le parole: "Tale certificato dovrà allegare documentazione clinica rilasciata dalla struttura pubblica mantenendo lo stesso numero di protocollo.";
- 2) all'art. 6 cassare il comma 2;
- 3) all'art. 12 aggiungere "farmacie e associazioni di riferimento";
- 4) all'art. 13 comma 2, dopo la parola "contrassegno", aggiungere le parole: "in originale";

## Municipio XVII:

- 1) all'art. 1 (Oggetto):
  - a) aggiungere, dopo le parole "Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata", le parole: "dal VII Dipartimento e dai suoi concessionari";
  - b) inserire, in calce, le parole "L'autorizzazione si intende estendibile ad un massimo di tre targhe per contrassegno";
- 2) all'art. 3 (Modalità di rilascio), il comma unico è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza dell'interessato al VII Dipartimento e/o suoi concessionari alla quale viene allegata la certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza da cui emerge il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente e la indicazione a verifica da parte della ASL stessa, allo scadere dei 5 anni di validità, della sussistenza delle condizioni cliniche che hanno determinato la precedente concessione del beneficio richiesto, per quelle patologie per le quali sia ragionevolmente prevedibile uno stato di reversibilità o comunque di miglioramento della condizione patologica iniziale.";
- 3) all'art. 4 (Validità), il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione ha validità per cinque anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito dell'istanza dell'interessato al VII Dipartimento e/o suoi concessionari alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere dette condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario ad eccezione di quelle condizioni già indicate come rivedibili dalla commissione ASL di cui al precedente art. 3 per le quali si procederà a verifica d'ufficio.";
- 4) si propone di istituire un ufficio di raccordo tra anagrafica, STA e Polizia Municipale per il controllo e monitoraggio della validità e del corretto utilizzo dei permessi in essere;

## Municipio XIX:

all'art. 6 specificare meglio le modalità e l'Organo preposto ai controlli in caso di prelievo e/o trasporto del titolare del contrassegno di disabilità nelle zone a traffico limitato;

## Municipio XX:

- 1) all'art.1 primo capoverso, dopo le parole "deambulazione sensibilmente ridotta,", inserire le parole: "i soggetti non autonomi negli spostamenti che presentano gravi problemi psicomotori.";

- 2) all'art. 4 aggiungere: "Per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, il contrassegno speciale deve avere validità illimitata, sull'esempio del tesserino sanitario per l'esenzione del ticket, con verifica d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dell'utente";
- 3) all'art. 6 secondo capoverso, dopo le parole "a bordo dell'autovettura", eliminare le parole: "dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli";

Che la Giunta Comunale nella seduta del 7 febbraio 2007, in merito alle richieste dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

#### Municipio II:

la richiesta non è accolta in quanto la possibilità di aggiungere un membro della Consulta dei Disabili del Municipio di appartenenza del titolare del contrassegno, il cui caso sia sottoposto ad esame, deve essere valutata insieme agli uffici competenti e al delegato per le politiche dell'handicap;

#### Municipio VI:

punto 1): la richiesta non è accolta in quanto sull'osservazione è competente la ASL;

punto 2): la richiesta è accolta come atto di impulso e in senso generale per garantire la celerità della procedura;

punto 3) la richiesta è accolta ad eccezione della frase "minori o di cittadini interdetti legalmente" in quanto pleonastica e già ricompresa nella parola "titolari";

punto 4): la richiesta non è accolta in quanto, compito della Commissione è quello di esaminare specifici casi concreti che le vengono sottoposti. Eventuali segnalazioni in materia di semplificazione potranno essere rivolte agli uffici;

punto 5): la richiesta non è accolta in quanto l'attività di controllo non riguarda il Regolamento ma il contratto di servizio. Quello vigente [deliberazione Giunta Comunale n. 644/05 per il periodo giugno-dicembre 2005, art. 6, Modalità di esecuzione e prestazioni di servizi, c. 6.1 lettera f)] prevede una verifica trimestrale;

#### Municipio VII:

la richiesta non è accolta in quanto la comunicazione riguarda solo i casi in cui il disabile non è a bordo;

#### Municipio IX:

punto 1): la richiesta non è accolta in quanto i requisiti per il rilascio del contrassegno sono stabiliti dalle norme e attestati dal medico legale;

punto 2): la richiesta non è accolta in quanto è implicito che il contrassegno sia valido finché permangono le condizioni. Tali precisazioni non attengono al Regolamento ma, piuttosto, al sistema dei controlli;

punto 3 lettera a): la richiesta non è accolta in quanto la proposta di inserire la suindicata locuzione può prestarsi ad una interpretazione estensiva;

punto 3 lettera b): la richiesta non è accolta in quanto casi di particolare rilevanza sociale, in deroga all'art. 10, sono valutati dalla Commissione di cui all'art. 11;

punto 4): la richiesta non è accolta in quanto l'attività della Commissione verrà definita con provvedimento apposito;



punto 5): la richiesta è accolta in quanto rende più trasparente il processo e facilita le operazioni di controllo;

punto 6): la richiesta è accolta;

punto 7): la richiesta non è accolta rispetto alla determinazione della tariffa che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, prevede una diversa quantificazione economica;

Municipio X:

la richiesta è accolta a titolo di raccomandazione;

Municipio XI:

la richiesta non è accolta in quanto per i casi di particolare rilevanza sociale, in deroga all'art. 10, si esprimerà la Commissione di cui all'art. 11;

Municipio XIII:

punto 1): la richiesta non è accolta in quanto una tale previsione renderebbe più gravosi gli adempimenti da parte dei disabili;

punto 2): la richiesta non è accolta in quanto può verificarsi il caso in cui esiste la necessità che l'eventuale accompagnatore del disabile debba lasciare quest'ultimo all'interno della zona a traffico limitato e tornare in un secondo momento a riprenderlo all'interno della stessa;

punto 3): la richiesta è accolta;

punto 4): la richiesta è accolta;

Municipio XVII:

punto 1 lettera a): la richiesta non è accolta in quanto la definizione dell'attuale proposta di Regolamento è mutuata dalla legge;

punto 1 lettera b): la richiesta non è accolta in quanto il codice della strada non prevede limitazioni d'uso del contrassegno. Esso è "strettamente personale", segue la persona ed è valido su tutto il territorio nazionale;

punti 2) e 3): le richieste non sono accolte in quanto l'emendamento proposto presuppone un preventivo accordo con le ASL;

punto 4): è accolta la richiesta relativa alla costituzione di una banca dati integrata tra Anagrafe, ATAC-S.T.A. e Polizia Municipale;

Municipio XIX:

la richiesta non è accolta in quanto l'emendamento proposto riguarda procedure organizzative da stabilire in seguito all'approvazione del Regolamento;

Municipio XX:

punto 1): la richiesta non è accolta in quanto l'espressione "deambulazione sensibilmente ridotta" è definita dalla legge ed è determinata dalla ASL;

punto 2): la richiesta è accolta in quanto si concorda con l'inutilità di aggravare i disabili permanenti costringendoli a dimostrare, attraverso la produzione di altri documenti, la menomazione permanente e pertanto non recessiva relativa al proprio stato psico-fisico;

punto 3): la richiesta non è accolta in quanto l'obbligo di comunicazione è necessario per contenere possibili ipotesi di abuso del contrassegno;

Che, pertanto, a seguito del parziale accoglimento delle richieste dei Municipi, il testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come sopra indicato;

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole dei Dirigenti responsabili dei Servizi espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa, delibera di approvare il "Regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità", allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento non riconducibili a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del Nuovo Codice della Strada, ovvero in altre disposizioni di legge, saranno sanzionate, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura minima di Euro 50,00, nella misura massima di Euro 300,00 e con la misura ridotta di Euro 100,00.

Si considera revocata ogni precedente disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

### **REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA'**

#### **PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada);
- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 - atti esenti dall'imposta di bollo);
- art.74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

## **CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITA'**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- A. l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;
- B. la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta;
- C. la circolazione nelle corsie e nei percorsi preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico anche ai taxi;
- D. la circolazione durante i blocchi temporanei del traffico conseguenti a particolari esigenze;
- E. l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

### **ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO**

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

### **ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RILASCIO**

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito dell'istanza dell'interessato alla quale viene allegata la certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza da cui emerge il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione ovvero lo stato di non vedente.

### **ARTICOLO 4 - VALIDITA'**

L'autorizzazione ha validità per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale, con 45 giorni aggiuntivi.

Per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, il contrassegno speciale deve avere validità illimitata, sull'esempio del tesserino sanitario per l'esenzione del ticket, con verifica d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dell'utente.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.

## **CAPO II - MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO**

### **ARTICOLO 5 - MODALITA' DI UTILIZZO**

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

### **ARTICOLO 6 - ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

L'autorizzazione consente l'accesso e la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabili a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli.

Non è consentita la contemporanea presenza nella Z.T.L. di veicoli che fanno riferimento alla medesima autorizzazione salvo che il titolare dell'autorizzazione abbia la residenza all'interno della medesima Z.T.L.

### **ARTICOLO 7 - SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE**

L'autorizzazione consente di sostare gratuitamente, senza limiti di tempo, ad esclusione delle aree di cui all'art. 12, sia nelle zone soggette a tariffazione della sosta sia in ogni altra area destinata a parcheggio pubblico.

Ai titolari dell'autorizzazione viene comunque riservato, nell'ambito di parcheggi o delle attrezzature della sosta muniti di dispositivi di controllo di durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, almeno un posto auto ogni 50 o frazione di 50 disponibili.

### **ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE NELLE CORSIE PREFERENZIALI**

L'autorizzazione consente la circolazione nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico anche ai taxi.

### **ARTICOLO 9 - CIRCOLAZIONE DURANTE I BLOCCHI TEMPORANEI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

L'autorizzazione consente la circolazione nelle zone per le quali sia stato emesso un provvedimento di sospensione o limitazione temporanea della circolazione per motivi di sicurezza pubblica di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

## **ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO**

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità ai sensi dell' art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione, al soggetto titolare del contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.

La concessione dello spazio sosta di cui al comma 1 è rilasciata, per le sole zone ad alta densità di traffico dove non vigano divieti di fermata e/o sosta, a soggetti con disabilità abilitati alla guida con patente di categoria speciale e che dispongano di un autoveicolo con comandi adattati.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento;

Chi fruisce di tale concessione non deve disporre di altro posto macchina personale con adeguati requisiti di accessibilità.

## **ARTICOLO 11 - COMMISSIONE VALUTATIVA**

Al fine di valutare casi di particolare rilevanza sociale non previsti dal precedente articolo e sottoposti all'esame dell'Amministrazione a seguito di istanza dell'interessato o suo dante causa, è istituita presso l'Ufficio del Consigliere delegato per le politiche dell'handicap una Commissione valutativa costituita da un medico legale, un Dirigente o suo delegato del Dipartimento V, un Dirigente o suo delegato del Dipartimento VII, un Dirigente o suo delegato del Comando della Polizia Municipale e un membro della Consulta cittadina permanente sui problemi dell'handicap.

I componenti della Commissione vengono rinnovati ogni due anni.

## **ARTICOLO 12 - ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità.

## **ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti al rilascio dovranno provvedere alla creazione di un'apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare.

### **CAPO III - SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **ARTICOLO 14 – SANZIONI**

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, nè al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Baldi, Bordoni, De Lillo, De Luca, Ghera, Gramazio, Marchi, Pomarici e Visconti.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Casciani, Coratti, D'Avach, De Bosi, De Lillo, De Luca, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Ghera, Giulioli, Gramazio, Marchi, Marroni, Masini, Mei, Micci, Nanni, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piva, Policastro, Pomarici, Portelli, Quadrana, Sabbatani Schiuma, Saccone, Smedile, Spera, Stampete, Valeriani, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 21.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. CORATTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**19 febbraio 2007.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....